

Comune di Castel Viscardo

Provincia di Terni

“D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i. L.r. 12/2010 e s.m.i. Processo di VAS del Piano di gestione del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (STINA) - pre-adozione.”

Osservazioni

Il Piano di gestione del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (STINA) composto dai seguenti documenti:

- a) Piano del parco
- b) Piano Pluriennale Economico e Sociale
- c) Regolamento del Parco
- d) Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette - Parte I
- e) Piano di gestione del cinghiale per le Aree Protette – Parte II
- f) Regolamento selezione cinghiale
- g) Rapporto ambientale
- h) Valutazione di Incidenza Ambientale
- i) Sintesi non tecnica
- j) Cartografia zoning 1 vigente
- k) Cartografia zoning 2 vigente
- l) Cartografia zoning 1 proposto
- m) Cartografia zoning 2 proposto

è stato pre-adottato con DGR 1207 del 29.10.2018 nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previsto.

Gli atti di preadozione, unitamente ai relativi avvisi di avvio della consultazione pubblica ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 14, c. 3, D. Lgs. 152/2006, sono stati pubblicati nel BUR, Serie Generale - n. 59 del 14 novembre 2018

Sulla base di quanto stabilito con DGR n. 295/2019 la scadenza del periodo per la presentazioni di eventuali osservazioni è stata fissata al **13 febbraio 2019**.

Il presente documento contiene Osservazioni di carattere generale sul ‘Piano di gestione’ e, nello specifico sul documento ‘Regolamento del Parco’.

Osservazioni Generali

Parco / No Parco

Il sistema territoriale (STINA) "Monte Peglia e Selva di Meana" che comprende i Comuni di Alleronza, Ficulle, Parrano, San Venanzo, Orvieto, Castelviscardo, Montegabbione, Fabro e Todi è stato istituito con LR 29/1999 e successiva LR 02/2008. Ha una superficie complessiva di 44.270 ettari. Comprende al suo interno tre distinte ed importanti Aree Naturali Protette che interessano una superficie totale di 4.483 ettari (< 44.270):

Area naturale protetta "Selva di Meana" Superficie (ha): 3.047

Comuni membri dell'area naturale protetta: Alleronza. Provvedimento istitutivo: Legge regionale n. 29 del 29 ottobre 1999 e s.m.i..

Area naturale protetta "Elmo - Melonta" Superficie (ha): 1.306

Comuni membri dell'area naturale protetta: Ficulle, Orvieto, Parrano e San Venanzo. Provvedimento istitutivo: Legge regionale n. 29 del 29 ottobre 1999 e s.m.i..

Area naturale protetta "San Venanzo" Superficie (ha): 130

Comuni membri dell'area naturale protetta: San Venanzo. Provvedimento istitutivo: Legge regionale n. 29 del 29 ottobre 1999 e s.m.i..

Lo S.T.I.N.A., la cui istituzione è nata come area di studio al cui interno possono essere proposte area a Parco, pertanto nel complesso non è un Parco, ma comprende aree a Parco.

Tra l'altro nel Comune di Castel Viscardo non sono previste ne esistenti aree naturali Protette-Parco.

I documenti che costituiscono il Piano di Gestione pre-adottato (p. es. Piano del Parco, Regolamento del Parco, Perimetrazione) non distinguono in maniera univoca l'ambito più generale della S.T.I.N.A. da quello del sistema delle Aree Naturali Protette che sono comprese al suo interno e identificabili come 'Parco' in attuazione dei principi fondamentali contenuti nel Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle normative Regionali successive (LR 9/1995 e smi).

Uniformare l'intero territorio dello strumento "*Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale*" istituito con il termine 'Parco', oltre a non corrispondere alla realtà, rischia di rendere difficile la gestione (se non impossibile, in alcuni casi proprio per mancanza di chiarezza), con l'elevata probabilità di generalizzazioni ad assimilazioni (non legittime) dalle più varie conseguenze.

Solo per fare qualche esempio esemplificativo:

le aree interne al 'perimetro del parco' (le 'Aree Naturali Protette') sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. 'f' Dlgs 42/2004 e smi, e altre aree dello S.T.I.N.A. no, salvo che non siano interessate da diversi provvedimenti di tutela specifici ...;

nelle aree interne al 'perimetro del parco' non è ammessa l'attività venatoria, nelle altre aree dello S.T.I.N.A. si ...;

nelle interne al 'perimetro del parco' si applicano le norme regolamentari dell'art. 14 e segg. LR 9/1995, al di fuori no;

(...)

Si ritiene pertanto necessario un opportuno chiarimento / precisazione che possa identificare quale è l'esatta perimetrazione delle Aree a Parco, pertanto non riscontrando la dovuta comprensibilità si chiede la sospensione del procedimento di Vas di cui alla DGR 1207 del 29.10.2018, al fine di non ingenerare contenziosi giuridici-legali e scelte non condivise da cui vive, lavora, utilizza e conosce il territorio, dove consuetudini, tradizioni culturali ,agricole verrebbero compromesse.

Altresì si richiede la riapertura dei termini della manifestazione d'interesse chiusa nel 2015 riguardante la possibilità di ampliare ai soggetti interessati di partecipare attivamente alla Comunità dello Stina che non risponde più alla peculiarità e necessità dei territori anche in ordine alle rappresentanze.

Cartografia / Perimetrazioni

La cartografia del Piano di Gestione pre-adottato contenente la zonizzazione (zoning vigente e zoning proposto) è rappresentata da elaborati territoriali a grandissima scala non dettagliati (1 : 100.000 ?, fuori scala e misurabili mediante la scala metrica ?), limitati tra l'altro alle 'Aree Naturali Protette' interne allo S.T.I.N.A., con le connesse aree contigue.

Lo zoning proposto sembra confermare quello vigente, ma quest'ultimo non coincide (né per scala né per confini) con quello degli elaborati nella Legge istitutiva (LR 02/2008), rappresentati da:

Tavola 7 Quadro d'insieme delle Aree Naturali Protette - scala 1:35.000

Tavola 2.A Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «Selva di Meana» scala 1:12.000
Tavola 2.B Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «Elmo - Melonta» scala 1:12.000
Tavola 2.C Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «San Venanzo» scala 1:12.000.

Si evidenzia, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, che alcune 'zone B' interessano tratti di viabilità pubblica originariamente esclusi (Es. Tav. 2A - Selva di Meana da Belvedere a Villa Alba) o che sembrerebbero interne a zone A e B altri tratti di viabilità, che in realtà (negli elaborati a maggiore dettaglio 1:12.000) sono esterne, costituendone il limite.

Si evidenzia inoltre, come verrà anche di seguito ribadito, che il regolamento non contempla le Zone 'A' 'Riserva integrale' né ne specifica le conseguenti norme regolamentari, ma che è presente all'interno dello S.T.I.N.A. una Zona 'A' (Elmo-Cannipule-Caprareccia) come evidente dalla Tavola 2.B.

Si ritiene pertanto necessario un opportuno chiarimento / precisazione degli elaborati del Piano di Gestione che precisi quanto sopra osservato garantendo coerenza tra i vari documenti ed atti.

CONSIDERATO QUANTO SOPRA SI RITIENE OSSERVARE CHE E' OPPORTUNO UNA VOLTA CHIARITO L'EQUIVOCO INTERPRETATIVO PROCEDERE ALLA REDAZIONE SEPARATA DI UN REGOLAMENTO E DI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'AREA DI STUDIO STINA ED UNA PER LE AREE-PROTETTE A PARCO.

Osservazioni al Regolamento da ritenersi esclusivamente per le Aree-Protette a Parco

Il Regolamento del Parco, ai sensi degli artt. 14 e 15 della LR 9/1995 'determina i criteri di gestione dell'Area naturale protetta e l'esercizio delle attività consentite' in coerenza con i principi della Legge Nazionale e Regionale istitutiva.

'Il Regolamento dell'Area Naturale Protetta, in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell'area stessa, attribuito con la zonizzazione, integra il piano dell'Area naturale protetta, disciplinando, di norma, le fattispecie elencate al comma 2 dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394', e nello specifico:

(Comma 2 L. 394/1991)

'2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;*
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;*
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;*
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;*
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;*
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;*
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;*
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.*

Si deve evidenziare una prima, generale, problematica riguardante, quindi, anche solo i termini (ma indirettamente anche i margini di operatività del Regolamento dell'Area Naturale Protetta).

Nel 'Regolamento' pre-adottato, in seconda pagina (dopo la copertina), si legge nel titolo 'Regolamento e normativa tecnica di attuazione'.

Regolamento e NTA sono due cose sostanzialmente distinte, anche - ma soprattutto - alla luce della specifica normativa applicabile.

Più nello specifico:

il grado di protezione nell'area Naturale Protetta è previsto (dalla legge istitutiva) venga assegnato dallo strumento del Piano attraverso la zonizzazione: la 'normativa tecnica di attuazione' applicabile per le varie zone è quella già stabilita all'Art. 12 della LR 9/1995.

Le definizioni e l'applicabilità dei principi regolamentari – cioè l'ambito di discrezionalità delle Norme Regolamentari – all'interno delle Aree Naturali Protette viene invece precisata (ambito, contenuti e principi) all'art. 15 della LR 9/1995.

Conseguentemente il Regolamento dovrebbe limitarsi a 'disciplinare' e precisare solo quanto specificamente indicato al comma 2 della L. 394/1991.

Si ritiene pertanto necessario, anzitutto, correggere il Titolo eliminando 'e Norme Tecniche di Attuazione'.

Oltre a quanto sopra, in relazione all'articolato del Regolamento pre-adottato, si osserva quanto segue:

(in **rosso** le proposte di integrazione; barrate ~~abcdefg~~ le proposte di cancellazione dal testo dall'articolato pre-adottato)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi e finalità del Regolamento

1. Il Regolamento costituisce documento del Piano delle **Aree Naturali Protette comprese nel sistema naturale dello** ~~del Parco regionale dello S.T.I.N.A.~~ **che di seguito viene indicato sinteticamente 'Piano del Parco'.**
(...)

Art. 2 Delimitazione del territorio del Parco

1. Ai fini dell'applicazione ~~del~~ **il** presente Regolamento, ~~il perimetro del territorio Parco è quello indicato dal Piano del Parco regionale dello S.T.I.N.A., nella apposita cartografia in scala 1:10.000.~~ **si applica, nell'ambito del territorio perimetrato come S.T.I.N.A., esclusivamente alle 'Aree Naturali Protette' identificate come segue:**

2.

Tavola 2.A - Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «Selva di Meana» scala 1:12.000

Tavola 2.B - Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «Elmo - Melonta» scala 1:12.000

Tavola 2.C - Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «San Venanzo» scala 1:12.000

Il territorio del Parco è suddiviso in zone omogenee come disposto dall'art. 12 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i.:

- **Zona A, classificata come "Riserva integrale";**
 - Zona B, classificata come "Riserva Generale Orientata";
 - Zona C, classificata come "Area di Protezione";
 - Zona D, classificata come "Area di Promozione Economica e Sociale"
- (...)

Anche in base a quanto precedentemente accennato si chiede quindi di correggere e precisare in maniera univoca e chiara agli articoli 1 e 2 che il Regolamento si applica, nell'ambito dello S.T.I.N.A., esclusivamente alle 'Aree Naturali Protette' identificate come segue:

Tavola 2.A Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «Selva di Meana» scala 1:12.000 Tavola 2.B Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «Elmo - Melonta» scala 1:12.000 Tavola 2.C Perimetrazione e zonizzazione dell'Area Naturale Protetta «San Venanzo» scala 1:12.000.

Si deve evidenziare inoltre, come già accennato, che il Regolamento pre-adottato non contempla le Zone 'A' di 'Riserva integrale' per cui non ne precisa le eventuali e conseguenti Norme Regolamentari. E questo nonostante sia presente, all'interno dello S.T.I.N.A. la Zona 'A' (Elmo-Cannipule-Caprareccia) nell'Area Naturale Protetta "Elmo-Melonta" (Tavola 2.B).

Art. 4 Attività di gestione e controllo

(...)

3. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 9/1995 e s.m.i. l'Ente locale territoriale competente, prima del rilascio di concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al Piano del Parco ed al relativo Regolamento e dichiara formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone contestuale comunicazione al Soggetto gestore. L'Ente territoriale competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta, deve acquisire il preventivo nullaosta del Soggetto gestore del Parco che ~~è tenuto a rilasciarlo entro 30 giorni dalla richiesta.~~ **è reso entro 30 giorni dalla sua richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intende come rilasciato**

(...)

Si rende necessario prevedere il 'silenzio assenso' in coerenza con quanto specificamente previsto dall'art. 16 c. 3 della LR 9/1995 e smi.

Titolo II – Uso del Territorio

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 6 Rispetto dell'ambiente naturale

(...)

4. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente gli usi di strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, previo nullaosta del Parco, nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso e di ordine pubblico.,

5. Le attività agro - silvo - pastorali e la raccolta delle specie vegetali, quali tartufi, funghi ed asparagi, sono consentite in tutte le zone dell'Area naturale protetta, diverse dalla zona A "Riserva integrale", come meglio precisato negli articoli che seguono;

6. Le norme del presente articolo non si applicano agli ambiti perimetrati come Aree Contigue, direttamente regolamentate dall'art. 17 della LR 9/1995 e smi..

Si rende necessario allineare gli usi genericamente consentiti nelle varie zone dell'Area Naturale Protetta a quanto specificamente previsto dalla Norma Istitutiva (LR 9/1995 e smi).

Art. 9 Attività di campeggio e bivacco

~~1. Nelle zone B del territorio del Parco non sono consentiti il campeggio ed il bivacco.~~

2. **1** Nelle zone **B**, C e D del territorio del Parco il bivacco è consentito previa autorizzazione da parte del Soggetto gestore del Parco mentre il campeggio (sosta all'aperto per una o più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte) è consentito **liberamente** esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate. Per le attività di escursionismo che durano più di un giorno il Parco può autorizzare la sosta in aree diverse da quelle appositamente attrezzate previa specifica richiesta contenente l'indicazione dei luoghi, del giorno e del numero dei partecipanti.

(...)

L'art. 12 della LR 9/1995 e smi non 'limita' in generale la fruizione delle Aree del Parco non perimetrare come 'riserva integrale' e consente, ad. es. nelle Aree 'B', le utilizzazioni produttive

tradizionali, ivi comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, ecc...

Si ritiene che le attività all'aria aperta siano in generale un importante stimolo alla conoscenza e fruizione consapevole del territorio naturale.

Art. 11 Attività sportive e ricreative, manifestazioni ed eventi

1. Il Soggetto gestore dovrà provvedere, entro 60 giorni dalla data di approvazione definitiva del Piano del Parco, alla redazione di appositi regolamenti di dettaglio sulla disciplina ~~relative alle~~ **delle** attività sportive, outdoor, ricreative e sull'organizzazione di manifestazioni ed eventi.
2. I regolamenti, di cui al comma 1, **nel caso di aree ricadenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000**, andranno sottoposti ad apposita Valutazione di Incidenza Ambientale e approvati dalla Regione Umbria.
3. **L'autorizzazione del Soggetto Gestore su eventi e manifestazioni con carattere ricorrente o cadenza periodica ha validità decennale dalla data di rilascio, con le ulteriori precisazioni che dovranno essere riportate nel Regolamento di dettaglio previsto al comma 1.**

Si ritiene opportuno precisare i casi in cui è necessaria la VINCA, oltre che regolamentare il rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente gestore (almeno) nel caso di eventi o manifestazioni ricorrenti, programmate dai Comuni, per semplificare le procedure autorizzative connesse.

Art. 13 Introduzione di cani

1. Nelle zone B, C e D del Parco è consentita l'introduzione **di cani di qualsiasi razza purché registrati all'anagrafe canina e sotto il diretto controllo e responsabilità del proprietario. Non è consentita l'introduzione di cani da caccia. E' consentita l'introduzione** di un solo cane da tartufo **per tartufo**, regolarmente registrato all'anagrafe canina, purché portato da persona munita di regolare tesserino. ~~e condotto al guinzaglio che deve essere lungo non più di 6 metri. La condotta al guinzaglio non è obbligatoria esclusivamente per i cani da tartufo appartenenti alla razza Lagotto romagnolo certificati ENCI.~~
2. ~~Non sono soggetti alle restrizioni di cui al comma precedenti: i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso; i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore; i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previo nullaosta del Parco.~~
4. **2.** E' fatto assoluto divieto in tutto territorio del Parco di lasciare i cani vaganti, sia nelle ore diurne che notturne.
5. ~~E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane lungo i sentieri o altra viabilità del Parco di essere dotato di strumenti idonei alla raccolta delle feci e di provvedere alla stessa.~~

La norma come proposta pare eccessiva. oltre che eccessivamente discrezionale.

Articolo 16 Accessibilità pedonale

1. Nelle zone B ~~e C~~ del Parco gli escursionisti possono percorrere esclusivamente i sentieri individuati da apposita segnaletica, senza mai allontanarsi da essi.
(...)

La norma come proposta pare eccessivamente restrittiva dal momento che limita la fruibilità anche nelle zone 'C - Aree di protezione', oltre che in contrasto con quanto previsto per tali ambiti dall'art. 12 della LR 9/1995 e smi.

Articolo 18 Accesso con bicicletta e a cavallo

~~1. In tutto il territorio del Parco è consentito l'accesso con biciclette e a cavallo lungo la viabilità statale, provinciale, comunale, vicinale.~~

2. **1.** Relativamente alla rete dei sentieri è consentito nelle zone B, **e C** ~~e D~~ del Parco l'accesso con bicicletta e a cavallo lungo i sentieri individuati da apposita segnaletica.
(...)

Comma 1 pare ridondante e scontato (non è opportuno ribadire cose ovvie).
Si propone di eliminare le zone D dal comma 2 (sono aree più urbanizzate ed infrastrutturate di più complessa tabellazione).

Articolo 19 Circolazione con mezzi motorizzati

1. Nelle zone B del parco, nell'ambito della viabilità ordinaria, è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, esclusivamente ~~previo nulla osta del Parco~~ :

- ai proprietari di beni immobili o ai titolari di diritti di godimento sugli stessi;
- ai soggetti realizzatori di opere ed interventi preventivamente autorizzati;
- per motivi di studio e ricerca scientifica.

2. Nelle zone C e D del Parco è consentito l'uso dei mezzi motorizzati di qualsiasi tipo come di seguito riportato:

- nelle zone C **e D** nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale **vicinale** ed interpodereale) **e di quella rurale**;
- ~~- nelle zone D nell'ambito della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale, vicinale) e di quella rurale.~~

3. Per sopravvenute esigenze di tutela ambientale, **e sulla base di specifico regolamento di dettaglio**, il Parco può limitare o impedire la circolazione dei mezzi motorizzati d'intesa con gli Enti competenti.

4. In tutto il territorio del Parco è vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio.

5. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è comunque consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo

La percorribilità con mezzi motorizzati all'interno del Parco non può, legittimamente, essere impedita per quanto riguarda i tracciati ordinari (pubblici o privati) esistenti.

Si ritiene necessaria una specifica regolamentazione per la sosta dei veicoli anche dove non fossero presenti 'aree di parcheggio' predisposte, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 della LR 28/2001 e smi.

Articolo 20 Realizzazione, gestione e manutenzione della rete dei sentieri

(...)

6. ~~In tutto il territorio del Parco è E'~~ altresì **inoltre** vietata l'apertura di nuovi sentieri per "escursionisti esperti" con attrezzatura **limitatamente alle zone B "Riserve generali - orientate del Parco**. Possono essere concesse dalla Regione deroghe subordinate all'impegno dell'Ente pubblico locale territorialmente competente:

- a) all'apposizione di idonea segnaletica informativa, redatta in più lingue, che avverta l'escursionista dei rischi specifici e dei dispositivi di sicurezza necessari;
- b) alla verifica almeno annuale delle attrezzature e della segnaletica;
- c) alla messa in atto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari a garantire la fruizione in sicurezza del sentiero;
- d) alla comunicazione annuale al Parco, con apposita relazione, dell'esito delle verifiche e degli interventi effettuati.

La mancata produzione della relazione o qualunque altra omissione comporta da parte del Parco la dismissione dei sentieri; la comunicazione della dismissione va tempestivamente inoltrata anche alla Regione.

(...)

Si ritiene eccessivamente restrittiva la norma al comma 6 per quanto riguarda le zone C e D del Parco, dove la normativa tecnica dell'art. 12 LR 9/1995 e smi stabilisce che possano '...continuare, secondo gli usi tradizionali, privilegiando metodi di agricoltura biologica, le attività agro - silvo - pastorali, la pesca, la raccolta dei prodotti naturali e le altre attività produttive e di servizio esistenti e sono incoraggiati la produzione artigianale di qualità ed il turismo collegato alle attività agricole'.

Quanto sopra rischia di far rinunciare ad opportunità di sviluppo compatibile e consapevole del territorio, ancorché tutelato.

Sezione II

Difesa del suolo e della risorsa acqua

Art. 26 Attività estrattiva e mineraria

(...)

4. Nel territorio del Parco sono vietati i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di ~~modificare in maniera sostanziale la morfologia dei luoghi, ovvero di compromettere la stabilità dei versanti, con esclusione di quelli eseguiti nell'ambito dei nuclei abitati e di quelli necessari per la realizzazione o la manutenzione di opere ed infrastrutture autorizzate dal Soggetto gestore.~~

L'attività edilizia, l'attività agricola, come anche gli interventi di manutenzione di infrastrutture e strutture esistenti o gli interventi di difesa del suolo devono poter essere eseguiti nelle zone B, C

e D del Parco, dove sono consentiti gli interventi specificamente previsti dall'art. 12 LR 9/1995 e s.m.

Art. 27 Scavi e movimenti di terreno

1. Sono considerati sbancamenti, scavi e rinterri gli interventi che comportano modificazioni permanenti e rilevanti del profilo del suolo, ~~con esclusione di lavori ordinari connessi alle attività agricole ed alla sistemazione delle aree verdi.~~ In ogni caso, tali opere devono essere preventivamente autorizzate dal Parco.

1.bis L'autorizzazione del Parco non è richiesta per i lavori ordinari connessi con le attività agricole svolte all'interno del perimetro del Parco, per la sistemazione delle aree verdi di pertinenza dei fabbricati esistenti, per gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati esistenti.

2. Qualsiasi intervento di sbancamento, scavo e rinterro dovrà garantire le più idonee condizioni di stabilità del terreno e adeguate opere di rinaturalizzazione.

3. A monte degli sbancamenti dovranno essere realizzati appositi drenaggi destinati all'abbattimento del carico delle acque meteoriche ed al loro convogliamento nella rete di scolo esistente.

4. Ogni qual volta gli scavi interessino un'area prossima a individui arborei o arbustivi, dovrà, essere rispettata una distanza ~~tale da non arrecare danni all'apparato radicale. Tale distanza,~~ misurata dal filo del piede del tronco **per non arrecare danni all'apparato radicale** non dovrà essere inferiore alla proiezione della chioma a terra ed in ogni caso **non inferiore a:**

- alberi di prima grandezza (altezza oltre 20 m): 3,5 m;
- alberi di seconda grandezza (altezza tra 10 e 20 m): 3 m;
- alberi di terza grandezza (meno di 10m) e arbusti: 2,5 m.

5. Il Parco potrà indicare il rispetto di distanze maggiori nel caso in cui si rilevi la presenza di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia

La norma, come proposta nel Regolamento, risulta troppo restrittiva introducendo un appesantimento burocratico per la gestione anche di procedure ordinarie.
Si propone una modifica che escluda dall'obbligo di Autorizzazione l'esecuzione di interventi manutentivi ordinari.

Art. 30 Risorse idriche

(...)

2. In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee e bonificare ed interrare invasi e stagni, ~~anche se di carattere temporaneo,~~ fatti salvi, previo nullaosta del Parco, gli interventi coerenti con la normativa ambientale di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e finalizzati esclusivamente alla tutela e salvaguardia dell'integrità del territorio.

(...)

4. ~~Nelle zone C e D, Per motivate esigenze connesse allo svolgimento delle attività consentite in ciascuna zona ed alla gestione della risorse idropotabili, sono consentiti modesti interventi in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, previo nullaosta del Parco e nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nelle leggi vigenti in materia. In particolare, nella zona C, in ogni caso previo nullaosta del Parco, possono essere realizzate opere di sbarramento per piccoli invasi ad uso irriguo e antincendio.~~

(...)

Al comma 2 la definizione di 'invasi e stagni anche a carattere temporaneo' risulta di difficile comprensione con rischio di determinare difficoltà nella reale applicazione della norma.

Al comma 4 si rende necessaria la modifica proposta, per eliminare elementi discrezionali e rendere più chiaro l'enunciato.

Art. 31 Utilizzo delle risorse idriche

1. Nel territorio del Parco è fatto divieto di captare falde con pozzi di qualsiasi tipo o sorgenti, anche con bottini di accumulo, senza la preventiva autorizzazione del Parco e degli enti preposti ai sensi della legislazione vigente ~~e a condizione del rispetto del bilancio idrologico nel caso di corpi idrici sotterranei.~~ Sono consentite le captazioni di acque destinate al consumo umano mediante pubblico acquedotto e pianificate nel Piano regolatore regionale degli acquedotti.

2. Tutte le concessioni e derivazioni esistenti sui corpi idrici superficiali presenti all'interno del Parco devono essere adeguate alle norme di tutela e salvaguardia contenute nei Piani di Gestione di Distretto Idrografico e nel Piano di Tutela delle Acque.

~~3. Tutti gli insediamenti esistenti all'interno del Parco, siano essi agglomerati, o nuclei abitati e case sparse, dovranno essere dotati di sistema di depurazione delle acque reflue adeguato alla dimensione e consistenza dell'insediamento.~~

Si propone la modifica della norma stralciando condizioni ed eliminando parti ridondanti o pleonastiche che appesantiscono il testo rendendo unicamente solo più complicata e discrezionale la possibile applicazione.

Art. 32 Fasce di rispetto e fasce tampone

1. Le fasce di rispetto sono le aree situate lungo i corsi d'acqua presenti nel territorio del parco, aventi, fuori dai centri abitati, per ciascun lato una larghezza di m 100 misurati a partire dal piede dell'argine o, in mancanza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda. ~~Qualora il confine demaniale, catastalmente definito, risulti più esteso dell'alveo le distanze di cui sopra si intendono calcolate dal confine demaniale catastale.~~ Questa fascia di terreno è in continuità con il corpo idrico defluente ed è finalizzata a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale. Talvolta può essere occupata dalle acque di piena.

2. All'interno della fascia di rispetto sono **di norma** vietate le seguenti attività:

- qualsiasi tipo di nuova edificazione, ad esclusione degli interventi di sistemazione a verde, di recupero ambientale che prevedano la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- la realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico, ad esclusione delle opere attinenti alla corretta regimazione delle acque, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico;
- i movimenti di terra che alterino il profilo naturale del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale.

2bis. Il Soggetto Gestore, esclusivamente in caso di necessità comprovata dalla mancanza di soluzioni alternative, o per l'attuazione di progetti finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del territorio, può autorizzare in deroga gli interventi indicati al comma 2

(...)

L'articolato, come proposto, risulta eccessivamente restrittivo anche in ragione della elevata estensione della fascia vincolata, e non prevede possibilità di deroga per specifiche o particolari esigenze.

Art. 33 Argini sponde e regimazione dei corsi d'acqua

1. La manutenzione dei corsi d'acqua deve poter permettere, dove possibile e in condizioni di sicurezza, la fruibilità degli stessi. L'eventuale rivestimento degli argini sul lato interno dell'alveo deve essere tale da consentire la ricrescita della vegetazione ripariale spontanea garantendo il mantenimento delle comunità biologiche e della fauna ittica.
2. Negli interventi di consolidamento delle sponde dei corsi d'acqua si dovranno utilizzare esclusivamente metodi e tecniche ~~non invasive~~ **di ingegneria naturalistica che assicurino la tutela degli habitat consolidati**. ~~L'uso di opere in muratura o in calcestruzzo armato rivestito in pietra a faccia vista è ammesso esclusivamente nei casi di attraversamento di nuclei abitati, nelle immediate vicinanze di abitazioni, fabbricati, o infrastrutture a rischio per non recare pregiudizio alla loro stabilità.~~
3. ~~Gli interventi previsti sugli alvei dei corsi d'acqua, finalizzati al riassetto dell'equilibrio idrogeologico ed alla funzionalità della rete di deflusso di superficie, devono adottare le tecniche costruttive e le modalità meno invasive degli habitat consolidati assicurandone la tutela.~~

Si propone la modifica dell'articolato in direzione di consentire gli interventi necessari, da calibrare in funzione delle specifiche esigenze, con tecniche di ingegneria naturalistica e particolare attenzione alla tutela degli habitat consolidati.

Art. 34 Tutela acque sotterranee e trattamento dei reflui

1. In tutto il territorio del Parco è vietato modificare il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, bonificare ed interrare invasi e stagni, ~~anche di carattere temporaneo~~. Sono fatti salvi, previo nullaosta del Parco, gli interventi finalizzati esclusivamente alla tutela e alla salvaguardia del territorio.
- (...)

Al comma 1 la definizione di 'invasi e stagni anche a carattere temporaneo' risulta di difficile comprensione con rischio di determinare difficoltà nella reale applicazione della norma.

Sezione III Attività agro-silvo-pastorali

Art. 36 Attività agricola

1. Fatta eccezione per le esigenze connesse alle pratiche agricole e alle attività forestali, non è ammessa l'asportazione della cortica erbosa e dello strato superficiale dei terreni, fermo restando l'obbligo di mantenere il materiale eventualmente asportato all'interno del fondo d'appartenenza.
- ~~2. Le attività agricole non possono essere effettuate su terreni con copertura boschiva.~~
3. Nel territorio del parco, è incentivato il ricorso ai metodi colturali dell'agricoltura biologica, e all'uso del compost di qualità.
4. L'uso di prodotti anticrittogamici, insetticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici di qualsiasi classe e tossicità è vietato nella Zona B "Riserva Generale Orientata", nelle aree della rete Natura 2000 nonché lungo tutto il reticolo superficiale dei corsi d'acqua presenti nel territorio del Parco per una fascia non inferiore a metri 100 dalle sponde.

Si propone lo stralcio del comma 2 in quanto contrastante con quanto previsto dall'art. 12 comma 3 della LR 9/1995 e smi che prevede anche nelle zone 'B – riserva Orientata' delle Aree Naturali Protette le utilizzazioni produttive tradizionali, ivi comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie.

Art. 40 Recinzioni

- ~~1. Nelle zone B, C e D, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le~~ **Nell'intero territorio del Parco le nuove** ~~recinzioni di pertinenza dei fabbricati, quelle per la sicurezza degli impianti tecnologici e quelle per gli impianti produttivi~~ **sono ammesse esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'art. 89 c. 2 ultimo periodo della LR 01/2015 e smi e dovranno** ~~devono~~ **essere sempre associate a siepi polifitiche di specie arbustive autoctone, con le soluzioni tecniche riportate nell'Allegato '....' al presente Regolamento.**
- ~~2. In tutto il territorio del parco è consentita la costruzione di recinzioni necessarie allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici e degli edifici;~~
- ~~3. In tutto il territorio del Parco è vietato l'uso del filo spinato per la realizzazione delle recinzioni.~~

Si propone di modificare l'articolo con l'obiettivo di dire quando è possibile realizzare recinzioni, chiarendo, senza discrezionalità, le soluzioni / tecniche ammesse, ed rappresentandole in un Allegato grafico dello stesso Regolamento.

Sezione IV Gestione delle trasformazioni

Art. 41 Attività Edilizia

1. **All'interno delle Zone 'B' del Parco è vietato costruire nuove opere edilizie, nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio. Sono comunque ammessi gli interventi di recupero delle costruzioni esistenti, nei limiti previsti dagli art. 85 e 91 della LR 01/2015 e smi, inclusi eventuali ampliamenti ed opere pertinenziali dell'art. 21 Reg. Reg. 2/2015 e smi.** ~~Qualsiasi attività edilizia deve essere coerente con le finalità e le caratteristiche del Parco e non può contrastare con la primaria esigenza di tutela e di conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici. Opere di recupero, ampliamento, ricostruzione dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati sono interventi consentiti in conformità a quanto dalle Norme Tecniche d'Attuazione per le zone omogenee del parco.~~
2. ~~Nelle aree boscate, come definite ai sensi della vigente normativa regionale di settore, ricomprese nelle zone B, C e D del parco è vietata la realizzazione di nuovi edifici. Nelle aree boscate ricadenti nelle zone B del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, e c, della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti. Nelle aree boscate ricadenti nelle zone C e D del Parco sono consentiti gli interventi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a, b, c e d, limitatamente alla ristrutturazione interna della l.r. n. 1/2015 sugli edifici esistenti.~~
3. **2** Tutti gli interventi manutentivi o di recupero sul patrimonio edilizio esistente devono essere orientati al massimo rispetto delle tipologie edilizie storiche, all'eliminazione delle superfetazioni, al mantenimento e ripristino di modalità costruttive e dei materiali della tradizione locale.
3. **All'interno delle Zone 'C' e 'D' del Parco' sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, conformi al piano regolatore generale e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali ed alla fruizione del parco da parte dei visitatori.**
4. Le attività di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, quando consentite, dovranno essere comunque mirate al mantenimento delle caratteristiche edilizie proprie del territorio del Parco **ed alla valorizzazione delle** ~~e mirate a valorizzare~~ le attività ecosostenibili nel territorio del parco, secondo la specifica normativa dei PRG comunali e dei relativi Regolamenti edilizi ~~nonché secondo quanto prescritto dalle autorizzazioni di legge sui beni culturali e sui beni paesaggistici, ove dovute.~~

La norma come proposta appare restrittiva (e non opportuna), oltre che lesiva di eventuali diritti dei proprietari: riduce le possibilità di sviluppo delle attività - comunque compatibili (e necessarie) - di recupero del patrimonio esistente e di sviluppo compatibile, previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Si ritiene opportuna una modifica sostanziale dell'articolo consentendo, in coerenza con quanto previsto anche dall'art. 12 della LR 9/1995 e smi, gli interventi compatibili di valorizzazione del territorio e precludendo, nelle sole zone B del Parco le nuove costruzioni. Nelle altre aree è opportuno vengano consentite tutte le possibilità di sviluppo e di recupero del patrimonio edilizio esistente ammesse, per le zone agricole, dalla LR 01/2015 art. 85, art. 90, art. 91, nonché le opere pertinenziali dell'art. 21 del Reg. reg. 2/2015.

Art. 43 Linee elettriche e telecomunicazioni

(...)

2. La realizzazione di nuovi impianti di telecomunicazione può essere consentita nelle zone B, C e D dell'area naturale protetta, ~~per comprovate ragioni di pubblico interesse a servizio della collettività, adottando le migliori soluzioni tecniche per assicurare un ridotto impatto sul contesto ambientale.~~

Si ritiene opportuno limitare alle sole zone 'D' del Parco gli interventi di realizzazione degli impianti di telecomunicazioni in coerenza con l'obiettivo generale di tutela e protezione degli habitat esistenti.

Art. 44 Rete viaria e parcheggi

1. Nella zona B è vietato aprire nuove strade. E' fatta salva, previo nullaosta, la realizzazione di quelle espressamente autorizzate dal Parco, ~~per le quali in ogni caso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione è richiesta la presentazione di specifici e approfonditi studi sugli impatti ambientali.~~

2. Nella zona B è consentito asfaltare le strade, **esclusivamente con tecniche ecologiche che tutelano i valori ambientali e soluzioni permeabili**, previo nullaosta del Parco, che ne stabilisce i limiti di intervento e i mezzi utilizzabili.

(...)

Si ritiene opportuno precisare le soluzioni tecniche ammissibili per l'eventuale asfaltatura della viabilità interna alle zone B del Parco.

Art. 45 Cartelli ed insegne

1. Nelle zone B, **e C**, ~~e D~~ ad eccezione delle insegne riguardanti le attività economiche esercitate nell'area del Parco, non è consentita l'apposizione di nuova segnaletica ~~al di fuori dei centri abitati.~~ In tali zone è in ogni caso consentita l'apposizione di cartelli e segnaletica ad uso escursionistico.

Si ritiene opportuno precisare che le limitazioni sulle insegne non si applicano nelle zone D del Parco.

Castel Viscardo, li 12/02/2019

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Lorenzo Sterpa

IL SINDACO
Daniele Longaroni

